

O.d.G. n. 07/10/2013

PROPOSTA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

2

Delibera n° del

ACQUISTO DIRETTO DA Qui Group S.p.A. DEI BUONI PASTO DA ASSEGNARE AL PERSONALE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO AZIENDALE DEL 26.6.2013.

Allegato n. 1: schema contrattuale

Il Direttore Generale, d'intesa con l'Area contratti ed appalti riferisce e propone quanto segue:

- Occorre dare concreta applicazione alle obbligazioni assunte con l'Accordo aziendale del 26.6.2013 che ha trovato attuazione dallo scorso 16 settembre, che, a fronte delle misure correttive convenute, tra le quali vanno citate l'introduzione della turnazione di guida dei conducenti secondo principi IVU e attività di rimessaggio dei bus a fine turno a carico dei conducenti, prevede il riconoscimento in favore del personale del tpl del "buono pasto" con i limiti e le condizioni contenuti nell'Accordo medesimo, buono pasto del valore facciale di € 5,00.
- In reazione all'urgenza di provvedere all'acquisto di "Buoni Pasto" da assegnare ai dipendenti aventi diritto, la cui prima distribuzione è prevista contestualmente al pagamento delle retribuzioni del corrente mese di ottobre, con deliberazione n. 50 del 09/09/2013 è stata autorizzata la sottoscrizione con REPAS s.r.l. della convenzione per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa aziendale mediante buoni pasto cartacei, con validità sino all'aggiudicazione della nuova gara Consip - "Buoni Pasto 6", allo sconto del 17,63% sul valore nominale dei buoni;
- in sede di confronto con le OO.SS. queste hanno reso noto di aver accertato l'esistenza di consistenti difficoltà in merito alla concreta accettabilità dei buoni emessi da Repas. In concreto, è stato evidenziato che detti buoni, seppure sul piano nominale largamente accettati dagli esercizi commerciali della ns. provincia, risultano in molti casi difficilmente spendibili o spendibili con limitazioni (per esempio il loro utilizzo talvolta è limitato ad alcune categorie di prodotti o di specifici reparti...);
- è stato inoltre accertato che analoghe difficoltà sono state incontrate dai dipendenti del Comune di Taranto, del quale in passato Repas è stato fornitore di buoni pasto in qualità di vincitore di gara indetta da Consip, tanto che l'Amministrazione Comunale ha deciso di indire una procedura di gara per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, conseguendo peraltro a condizioni migliorative (sconto del 18,17% sul valore facciale del buono) rispetto a quelle che attualmente il Consip assicura (17,63%)
- Attualmente il Comune di Taranto, attraverso la società "Qui Group", vincitrice della gara indetta, ha attivato un servizio di distribuzione di buoni pasto c.d. "elettronici. Tale tipologia di servizio presenta, peraltro, gli indubbi vantaggi lega-

ti ad una semplificazione delle operazioni di distribuzione, visto che essa avverrebbe mediante l'accredito automatico on-line del valore dei buoni maturati mensilmente dal singolo dipendente su una tessera magnetica individuale, procedura che comporta la completa eliminazione dei rischi legati al maneggio di valori cartacei, oltre agli ulteriori oneri legati al rimborso dei buoni scaduti e non utilizzati in quanto i buoni elettronici, anche se scaduti, vengono rinnovati automaticamente per lo stesso valore facciale.

- Per la ragioni espresse (difficoltà di accettabilità dei buoni Repas da parte degli esercizi commerciali, maggiore convenienza economica ottenuta dal Comune di Taranto rispetto alla gara Consip a seguito dell'indizione di gara per l'affidamento del servizio, possibilità di ricorrere alla fornitura di buoni pasto mediante tessera elettronica) si ritiene necessario fare ricorso alla società "Qui Group SpA" per la fornitura di buoni pasto per un periodo minimo di 6 mesi alle medesime condizioni praticate al Comune di Taranto, ovvero con l'emissione di buoni elettronici e con uno sconto del 18,17 % sul valore facciale degli stessi, il tutto nelle more dell'indizione e sviluppo di una procedura di gara finalizzata alla ricerca delle migliori condizioni possibili che il mercato è in grado di fornire;

Tanto premesso si propone:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 221 lettera j) del D.Lgs. 163/2006, , la sottoscrizione di convenzione con la società "Qui Group" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto c.d. "elettronici", con uno sconto sul valore nominale degli stessi del 18,17 %;
- di approvare lo schema di convenzione allegato **(All. 1)**;
- di autorizzare tale affidamento per la durata minima di 6 mesi e, comunque, sino all'aggiudicazione della nuova gara.
- di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente;

L' Area Contratti e Acquisti _____

Il Direttore Generale _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata ed i relativi allegati di cui si conferma il contenuto;
- ritenuto necessario darvi corso;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice civile,
- a voti

DELIBERA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 221 lettera j) del D.Lgs. 163/2006, , la sottoscrizione di convenzione con la società "Qui Group" per la fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto c.d. "elettronici", con uno sconto sul valore nominale degli stessi del 18,17 %;
2. di approvare lo schema di convenzione allegato **(All. 1)**;
3. di autorizzare tale affidamento per la durata minima di 6 mesi e, comunque, sino all'aggiudicazione della nuova gara;
4. di autorizzare la Direzione generale e l'Area Contratti ed Acquisti ad ogni adempimento connesso e conseguente.



QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

**CONTRATTO DI FORNITURA BUONI PASTO
(SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA)**

TRA

QUI! GROUP S.p.A.

P.I. 01241770997

con sede legale ed amministrativa in GENOVA Via XX Settembre, 29 – 16121 – Tel. 010/576751 – 010/5767400

E

SEDE LEGALE

SEDE AMMINISTRATIVA

INDIRIZZO CONSEGNA

REFERENTE TEL .FAX

E-MAIL

CODICE FISCALE :

PARTITA IVA:

Nella persona di :

Nel ruolo di :

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura al Cliente di buoni pasto denominati "TornaQui! Ticket". Il servizio sostitutivo di mensa previsto dal presente contratto sarà effettuato attraverso una vasta rete di esercizi (ristoranti, self-service, bar, tavole calde e fredde ecc.) a tal fine convenzionati con Qui! Group e contro presentazione dei buoni dalla stessa emessi.

Roma,

CIG:





QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

Contratto tra Qui! Group S.p.A.
E

ART. 1 – OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la prestazione di un servizio sostitutivo di mensa attraverso una vasta rete di ristoranti, self-service, mense interaziendali, tavole calde e fredde con cui Qui! Group S.p.A. ha stipulato convenzioni a tal fine.

ART. 2 – BUONI PASTO

I buoni pasto denominati TornaQui! Ticket sono emessi esclusivamente da Qui! Group S.p.A. e sono di esclusiva proprietà della stessa. I pasti potranno essere consumati esclusivamente dietro presentazione di buoni pasto emessi da Qui! Group S.p.A.

Il buono pasto:

- potrà essere utilizzato solo per l'intero valore facciale ed entro un preciso termine di validità indicato sul buono;
 - non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro;
 - potrà essere utilizzato durante la giornata lavorativa, solo per somministrazione di cibo e bevande, dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche quando l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pranzo, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il Cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
 - non potrà in nessun caso dare diritto a ricevere somme di denaro, beni, prestazioni diverse da quelle sopra descritte;
 - dà diritto a consumare un pasto pari al valore del buono, restando a carico dell'utilizzatore l'eventuale differenza tra il prezzo del pasto ed il valore dello stesso;
 - non dovrà in nessun caso dar luogo a rilascio di fattura da parte del ristoratore nei confronti del Cliente, dei suoi dipendenti o dei suoi collaboratori, anche non subordinati.
- Qui! Group S.p.A. si riserva la facoltà di inserire informazioni commerciali negli spazi del carnet contenente i buoni pasto, senza pregiudizio alcuno per la spendibilità degli stessi.

ART. 3 – ADEMPIMENTI A CARICO DEL CLIENTE

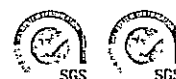
L'Azienda Cliente dovrà avvalersi esclusivamente del servizio Qui! Group S.p.A. e si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- fruire in esclusiva con Qui! Group S.p.A. del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto per il personale dipendente e per i collaboratori non subordinati;
- ordinare la quantità di buoni pasto occorrente secondo le proprie necessità mensili e comunque in quantità non inferiore a 50 buoni, determinando in sede di ordinazione il valore degli stessi;
- provvedere al pagamento nei termini concordati all'Art. 9;
- informare i propri dipendenti e collaboratori non subordinati sulle formalità d'uso dei buoni pasto esposte all'Art. 2;
- in caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002;;
- (qualità buoni, numero buoni, consegne, ecc.) entro e non oltre 48 ore dalla ricezione dei buoni pasto ordinati ovvero dalla data di mancata ricezione.

ART. 4 – ADEMPIMENTI A CARICO DI QUI! GROUP S.P.A.

Qui! Group S.p.A. si impegna al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- garantire ed organizzare, mediante ristoratori convenzionati e/o mense da essa o da altri gestite, il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti e collaboratori non subordinati del Cliente;
- consegnare la quantità di buoni pasto ordinati al valore come sopra stabilito in 7 giorni lavorativi a partire dal giorno successivo al ricevimento dell'ordine. Fornire, su richiesta scritta del Cliente, l'elenco degli esercizi convenzionati con Qui! Group S.p.A., avendo l'insindacabile facoltà di modificarlo mediante la stipula di nuove convenzioni, anche su motivata proposta scritta del Cliente stesso e/o mediante la cessazione delle convenzioni in essere;





QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

- sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. in caso di ritardato pagamento delle forniture rispetto ai termini concordati, sospendere e/o interrompere immediatamente e senza preavviso e/o avvertimento la fornitura dei buoni pasto, sino al momento del saldo da parte del Cliente;
- in caso di richieste di forniture maggiori della percentuale del 20% rispetto alle abituali richieste mediamente avanzate dal Cliente, sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. di richiedere motivazioni in merito a sopravvenuti cambiamenti di condizioni nonché apposite garanzie in ordine al pagamento della fornitura;
- sostituire i buoni pasto scaduti e non utilizzati tenendo conto che la sostituzione potrà avvenire senza alcun aggravio di costi entro il mese successivo al mese di scadenza indicato sul buono; decorso tale ultimo termine, l'Azienda cliente si intenderà decaduta dal diritto di richiedere la sostituzione;
- sarà facoltà di Qui! Group S.p.A. di attivare, all'avvio o nel corso della fornitura, il servizio di "buono pasto elettronico", in osservanza delle specifiche esigenze operative del Cliente, nell'ipotesi in cui sussistano i presupposti tecnici necessari per l'erogazione di tale servizio e secondo modalità e livello di servizio concordati in apposito modulo di attivazione del servizio

ART. 5 - DURATA DEL CONTRATTO

- Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione fino al
- Vi sarà applicato uno sconto pari al % (..... percentuale) sul valore dei buoni pasto ordinati.
- All'importo così determinato verrà applicata l'IVA al 4% (quattroper cento) ai sensi di legge.

ART. 6 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In caso di mancato pagamento delle forniture e/o di violazione delle modalità di pagamento contenute al successivo art.9, nonché in tutti i casi in cui le transazioni sono avvenute senza avvalersi del conto corrente dedicato indicato all'art. 9, il presente contratto si risolverà di diritto anche in base al disposto dell'Art. 1456 CC.

ART. 7 - RESPONSABILITA'

In nessun caso Qui! Group S.p.A. sarà responsabile per fatti o comportamenti dei ristoratori, ivi compreso il rispetto delle norme che regolano la disciplina del commercio e la materia igienico-sanitaria concernenti la loro attività.

ART. 8 - CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI

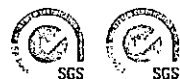
Ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) Vi informiamo che i Vostri dati personali raccolti ed acquisiti formeranno oggetto di trattamento sia manuale che informatico nel rispetto della normativa sopracitata per l'adempimento degli obblighi contrattuali e di legge. Vi informiamo inoltre che i Vostri dati personali potranno essere utilizzati per finalità di marketing e/o statistiche da esperirsi anche mediante la comunicazione dei dati a soggetti terzi.

Dichiarate di aver ricevuto ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 un'adeguata informativa sul trattamento dei Vostri dati e pertanto consentite espressamente ex art. 23 del citato decreto la raccolta e l'utilizzo degli stessi per le finalità di cui sopra.

Date inoltre atto di essere stati informati che il Titolare dei dati personali ai sensi di legge è Qui! Group S.p.A. e siete a conoscenza che ai sensi degli art. 7, 8, 9 e 10 del citato decreto potrete in ogni momento e gratuitamente chiedere a Qui! Group S.p.A. di consultare, rettificare o cancellare i propri dati rivolgendoVi direttamente al Titolare di cui sopra all'indirizzo indicato in contratto.

Firma del Cliente per l'autorizzazione al trattamento dei dati

Timbro e firma del responsabile





QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

ART. 9 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO

Modalità di pagamento

- ☒ A MEZZO BONIFICO BANCARIO / POSTALE: Conto Corrente intestato
a Quil Group Spa _____

Termini di pagamento

- ☒ ENTRO E NON OLTRE 60 D.F. fine mese
☒ La correttezza e la correttezza dei pagamenti saranno condizioni necessarie alle successive forniture

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Quil Group Spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Cliente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunica che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato in via esclusiva ed indicato sub art. 9".

ART. 11 – PRECEDENTI PATTUZIONI

Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Genova, in via esclusiva.

Roma ,

Timbro e firma del Cliente

Sono specificatamente approvate ai sensi degli art. 1341 e seguenti C.Civ. le seguenti clausole: art. 3 (Adempimenti a carico del Cliente), art. 4 (Adempimenti a carico di Quil Group S.p.A.), art. 5 (Durata del contratto), art. 6 (Clausola risolutiva espressa), art. 7 (Responsabilità) e art. 12 (Foro competente).

Timbro e firma del Cliente

ART. 9 – MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO





QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

Modalità di pagamento

- ☒ A MEZZO BONIFICO BANCARIO / POSTALE: Conto Corrente intestato

a Qui! Group Spa _____

Termini di pagamento

- ☒ ENTRO E NON OLTRE 60 D.F. fine mese
☒ La correttezza e la correntezza dei pagamenti saranno condizioni necessarie alle successive forniture

ART. 10 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La Qui! Group Spa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni, si impegna a dare immediata comunicazione al Cliente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Cliente della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria e comunica che tutti i pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato in via esclusiva ed indicato sub art. 9".

ART. 11 – PRECEDENTI PATTUZIONI

Le parti si danno atto che il presente contratto annulla e sostituisce ogni precedente pattuizione eventualmente intercorsa tra le stesse parti avente il medesimo oggetto.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia derivante dall'interpretazione, validità ed esecuzione del presente contratto, sarà competente il foro di Genova, in via esclusiva.

Roma ,

Qui Group S.p.A.
PP.

Copia per il cliente



Spettabile

Oggetto: Appendice alle condizioni generali di contratto e modulo di attivazione del servizio BPE per

Fermo rimanendo quanto disposto e previsto dalle condizioni generali del contratto per l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante "Buoni Pasto" per il personale di, firmato in data, si determina e si concorda di attivare il servizio di buono pasto elettronico (d'ora in poi BPE) in favore dei dipendenti di in base alla corrispondenza e agli accordi già intercorsi tramite la presente appendice che costituisce parte integrante del contratto.

Al fine di armonizzare il disposto del contratto già in essere con le particolari modalità di fruizione del servizio BPE, si specifica che:

- la presente appendice ha per oggetto lo svolgimento del servizio a BPE realizzato con cardcon microchip e/o banda magnetica fornite da Qui Group SpA ed erogate dall'ente ai dipendenti che saranno dallo stesso individuati;
- la rete degli esercizi in cui poter utilizzare le card tramite appositi POS, sarà individuata e creata di comune accordo tra l'ente e Qui Group Spa e potrà essere successivamente modificata in funzione delle rispettive esigenze;
- le modalità di fruizione - fatte salve le modifiche connesse alla particolare natura elettronica del servizio a BPE - saranno le stesse del buono pasto cartaceo così come la normativa di riferimento;
- l'utilizzo del servizio a mezzo BPE avrà validità fino almeno alla scadenza dell'attuale contratto sopra richiamato.
- la data di attivazione del servizio, tenuto conto del tempo tecnico necessario all'emissione delle carte, è fissata per il

Premesso tutto quanto sopra si resta in attesa di ricevere la presente debitamente firmata e timbrata per accettazione, al fine di procedere con gli adempimenti tecnico commerciali necessari.

Ringraziandovi per la collaborazione, con l'occasione si inviano i migliori saluti.

Roma,



QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

Spettabile

Roma,

**APPENDICE INTEGRATIVA AL CONTRATTO PER SERVIZIO
SOSTITUTIVO DI MENSA DEL**

Con riferimento agli accordi intervenuti tra le Parti ed al contratto indicato in oggetto, con la presente si formalizza quanto segue:

-La scadenza e il saldo delle fatture costituirà condizione necessaria all'erogazione delle forniture dei buoni pasto indipendentemente dalla data di ricezione degli ordinativi.

Dunque resta inteso che il saldo delle fatture sarà condizione necessaria all'emissione delle forniture successive, pertanto la seconda fornitura Vi sarà inviata solo dopo il pagamento della fattura relativa alla prima fornitura e così per le successive.

In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini concordati saranno automaticamente dovuti per legge dal giorno successivo alla scadenza di detti termini, gli interessi di mora nella misura prevista dall'Art. 5, comma 1 del decreto legislativo 231/2002.

Salvo quanto previsto dalla presente, resta operante il contratto stipulato in data

PER ACCETTAZIONE IL CLIENTE





QUI! GROUP

INNOVARE PER CRESCERE

Spettabile
AMAT SPA
Via Cesare Battisti, 657
74121 - TARANTO

**Oggetto: Servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici.
Proposta di Sperimentazione**

Con riferimento alla vostra richiesta di poter usufruire del servizio sostitutivo di mensa a mezzo buoni pasto elettronici, nell'ottica di avviare una sperimentazione provvisoria limitata e conoscitiva, per verificare la piena rispondenza di tale servizio alle Vostre peculiari necessità, Vi confermiamo la nostra immediata disponibilità a procedere a quanto sopra alle stesse particolari e vantaggiose condizioni economiche ad oggi applicate al Comune di Taranto e che di seguito riepiloghiamo:

- Sconto direttamente in fattura: **18,17%** (diciotto virgola diciassette percento);
- Pagamento **entro 60 giorni** ricevimento fattura;
- Rete Esercizi già disponibile ed eventualmente ampliabile secondo le Vostre particolari necessità.
- Attivazione: dopo sottoscrizione del contratto e delle sue relative appendici.

Rimanendo sin d'ora a Vostra disposizione, l'occasione ci è gradita per porgere i migliori saluti.

Roma, 02/10/2013

Qui! Group S.p.A.

Area Commerciale

Andrea Guidi

